

Citta' metropolitana di Torino

D.P.G.R. 29/7/2003 n. 10/R e s.m.i. : Concessione di derivazione d'acqua dal Fiume Dora Riparia in Comune di Sant'Ambrogio di Torino e Villar Dora, ad uso energetico, assentita a Sitaf SpA

Il Dirigente, ai sensi dell'art. 23 dei D.P.G.R. n. 10R/2003 e 2R/2015, dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente della Direzione Risorse Idriche e Tutela dell'Atmosfera n. 4328 del 23/10/2020:

"Il Dirigente

(... omissis ...)

DETERMINA

- 1) nei limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi, di assentire in via di sanatoria a Sitaf SpA – C.F./P.IVA 00513170019 - con sede legale in Susa F.ne San Giuliano 2, la concessione di derivazione d'acqua ad uso energetico dal Fiume Dora Riparia nei Comuni di Sant'Ambrogio di Torino e Villar Dora, in misura di 14.390 litri/s massimi corrispondenti ad una portata media pari a 10.950 litri/s (fino all'entrata in esercizio dell'acquedotto della Valle di Susa) ovvero pari a 10.650 litri/s a decorrere dall'entrata in esercizio dell'acquedotto della Valle di Susa, per produrre sul salto legale di 8,10 metri la potenza nominale media rispettivamente di 870 kW e 846 kW;
- 2) di approvare il disciplinare di concessione relativo alla derivazione in oggetto, sottoscritto in data 23/10/2020 rep. n. 67 ed allegato al presente provvedimento a farne parte integrante;
- 3) di accordare la concessione per anni trenta successivi e continui decorrenti dal 1/1/2016, corrispondente alla annualità successiva alla scadenza della originaria concessione rilasciata con D.P.G.R. n. 10580 del 10/12/1985, scaduta e non rinnovata; sono fatti salvi i casi di rinuncia, decadenza o revoca e l'osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare di concessione;
- 4) di accordare la concessione subordinatamente alla corresponsione alla Regione Piemonte, con le decorrenze e le tempistiche che saranno indicate, del canone annuo, aggiornabile con le modalità e secondo la periodicità definita dalle leggi;
- 5) di accordare la concessione subordinatamente alla corresponsione, a favore dei Comuni rientranti nel Bacino Imbrifero Montano del Fiume Dora Riparia, dei sovracanoni dovuti a norma della L. 27/12/1953 n. 959, con le stesse decorrenze e periodicità fissate per il canone demaniale;
- 6) di accordare la concessione subordinatamente alla corresponsione, a favore degli Enti rivieraschi della presente derivazione (Città Metropolitana di Torino e Comuni di Avigliana, sant'Ambrogio di Torino e Villar Dora), secondo le quote ad essi spettanti, dei sovracanoni dovuti a norma dell'art. 53 del T.U. 11/12/1933 n. 1775, con le stesse decorrenze e periodicità fissate per il canone demaniale;
- 7) il canone e i sovracanoni di cui ai precedenti punti sono dovuti anche se il concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della derivazione, salvo il diritto di rinuncia; essi potranno essere modificati qualora si concretizzino le condizioni esplicitate nel disciplinare di concessione; in ogni caso eventuali ridefinizioni in diminuzione dei termini della concessione per effetto del potenziamento e della realizzazione di infrastrutture idropotabili nel bacino a monte della sezione di presa, esistenti o nuove, potranno avere luogo senza indennizzo per la perdita di produzione, fatta salva la riduzione del canone di concessione e dei relativi sovracanoni; parimenti è fatta salva la facoltà di disporre prescrizioni o limitazioni, temporali o quantitative sia ai valori di prelievo che di rilascio, qualora dall'attività di monitoraggio ambientale effettuata nell'ambito dell'attuazione degli strumenti di pianificazione citati in premessa risultasse uno stato ambientale del corso d'acqua nel tratto interessato dal prelievo che potrebbe compromettere il raggiungimento o il mantenimento degli obiettivi di qualità

ambientale, senza che ciò possa dare luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della Pubblica Amministrazione, fatta salva l'eventuale relativa riduzione del canone demaniale di concessione e dei relativi sovracanonici;

8) che il concessionario è tenuto alla osservanza di tutte le disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia, nonché all'acquisizione delle necessarie autorizzazioni di legge;

9) di notificare il presente provvedimento all'interessato ed alla Regione Piemonte ai fini della riscossione del canone, nonché agli Enti rivieraschi e ai Comuni rientranti nel BIM sopra indicato, e di darne notizia ai soggetti previsti dall'art. 2 comma 3 della L.R. 9/8/1999 n. 22;

Il termine per il ricorso amministrativo, da proporsi al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, è di giorni sessanta dalla data di notifica o di pubblicazione del presente provvedimento.

(...omissis...)"

- Disciplinare di concessione sottoscritto in data: 23/10/2020

"(... omissis ...)

Art. 7

LUOGO E MODALITA' DI RESTITUZIONE

La restituzione delle acque provenienti dal salto avverrà in sponda destra del Fiume Dora Riparia in Comune di Avigliana, secondo le modalità risultanti dal progetto di cui all'art. 4.

In particolare il concessionario non potrà restituire mediante il canale di restituzione a monte del ponte della S.P. 197 una portata d'acqua superiore a 8.000 litri/s, comprensiva sia della componente oggetto di derivazione che della componente proveniente dal canale Naviglia; le portate superiori a 8.000 litri/s dovranno pertanto venire rilasciate utilizzando il canale di derivazione dell'utenza idrolettrica di valle.

Qualora detto canale non sia utilizzabile per qualsivoglia motivo il concessionario dovrà regolare la derivazione in modo da non dovere convogliare nel Fiume Dora Riparia verso il ponte della S.P. 197, mediante il canale di restituzione, una portata di acqua eccedente 8.000 litri/s.

Le modalità operative con cui si provvede ad attuare tale prescrizione, comprensive delle curve sperimentali di taratura delle diverse luci e sezioni di deflusso, dovranno essere esplicitate nell'ambito del certificato di collaudo di cui al successivo art. 14.

Art. 8

CONDIZIONI PARTICOLARI

La realizzazione degli interventi di adeguamento dell'impianto esistente dovrà essere eseguita nella stretta osservanza di tutte le prescrizioni di cui al nulla osta idraulico rilasciato da AIPo con nota in data 18/4/2019 prot. n. 9427 ai sensi del R.D. 25/7/1904 n. 523 e s.m.i., del PGRA, del PAI, delle sue Nda e direttive ad esso allegate – a pena di decadenza della concessione.

Il concessionario dovrà esercitare la derivazione ad acqua fluente in modo da assicurare la continuità dei deflussi in alveo ed evitare variazioni delle disponibilità idriche a valle della restituzione, attuando le manovre di invaso e svaso del canale di carico della centrale con una gradualità tale da evitare turbamenti del regime idraulico del corso d'acqua; in particolare è consentito l'invaso del canale di carico esclusivamente a seguito di fermo impianto. In tal caso il concessionario può attuare la manovra di invaso gradualmente, usufruendo solo della quarta parte della portata del corso d'acqua; per il controllo di tali manovre il concessionario è tenuto a fare riferimento agli strumenti di cui all'art. 6 del presente disciplinare, e a tenere sempre a disposizione dell'Autorità concedente i relativi diagrammi.

Trattandosi di derivazione che si avvale di opere in comune con altre utenze, sono state acquisite agli atti specifiche convenzioni di corso ai sensi dell'art. 29 del D.P.G.R. 29/7/2003 n. 10/R e s.m.i., sia con il Consorzio Irriguo di Miglioramento Fondiario della Bealera di Rivoli (scrittura privata in data 4/8/2020 prot. n. 8017), sia con l'utilizzatore posto a valle (scrittura privata in data 19/3/2019 con Valdena srl e con il Comune di Avigliana in qualità di titolare del Canale Naviglia, facente parte del nodo idraulico presso la restituzione); il concessionario è tenuto dunque, a pena di decadenza della concessione, al rispetto delle condizioni ivi stabilite, per tutta la durata della concessione.

Inoltre, entro il termine di sessanta giorni decorrenti dalla data di notifica del presente disciplinare, il concessionario è tenuto a sottoscrivere apposita convenzione con la Città metropolitana di Torino - U.S. Tutela Flora e Fauna, per garantire - a titolo di compensazione ambientale come definito in corso di istruttoria, il sostegno degli incubatoi di valle.

... omissis ...

Art. 9

DEFLUSSO MINIMO VITALE (DMV)

Sulla base della vigente disciplina regionale, il concessionario è inoltre tenuto a lasciare defluire liberamente a valle dell'opera di presa, in parte attraverso la scala di risalita per l'ittiofauna, senza indennizzo alcuno, le seguenti portate istantanee minime, modulate a livello mensile (modulazione di tipo B ai sensi del D.P.G.R. 17/7/2007 n. 8/R):

- dal 1 Gennaio al 28 Febbraio di ogni anno: 4.970 litri/s
- dal 1 Marzo al 31 Luglio di ogni anno: 5.964 litri/s
- dal 1 Agosto al 31 Agosto di ogni anno: 4.970 litri/s
- dal 1 Settembre al 30 Novembre di ogni anno: 5.964 litri/s
- dal 1 Dicembre al 31 Dicembre di ogni anno: 4.970 litri/s

L'esercizio della derivazione dovrà essere sospeso ogni qualvolta la portata istantanea disponibile risulti uguale o inferiore al valore del Deflusso Minimo Vitale.

... omissis ...

Art. 10

DISPOSITIVI PER IL RILASCIO DEL DMV

Il concessionario, entro il termine stabilito dal presente disciplinare per la conclusione dei lavori e comunque prima dell'avvio dell'esercizio della derivazione, dovrà rendere funzionanti i manufatti descritti nel progetto di cui all'art. 4 in grado di assicurare il rilascio nei termini stabiliti; in particolare il DMV verrà rilasciato mediante l'apertura tarata della paratoia a settore adiacente la scala di risalita per l'ittiofauna.

La corretta funzionalità idraulica del sistema dovrà essere certificata mediante opportune prove sperimentali - e di ciò dovrà essere fatta specifica menzione nel certificato di collaudo di cui al successivo art. 14 - e, per il futuro, almeno una volta ogni cinque anni o quando si presumano malfunzionamenti.

In corrispondenza della sezione di prelievo-rilascio dovranno essere ubicati un cartello indicatore dei termini relativi al DMV nonché un'asta idrometrica tarata con indicazione del livello corrispondente al DMV stesso, da realizzarsi con modalità e tipologie adatte ad un pubblico non specialistico.

... omissis ...

Art. 11

GARANZIE A TUTELA DELL'ITTIOFAUNA

Il concessionario dovrà provvedere alla costruzione, nonché alla regolare manutenzione, di una scala di risalita per l'ittiofauna attraverso la quale dovrà essere garantito il rilascio del Q_{PAI} - quantificato pari a 280 litri/s costanti tutto l'anno.

Tale scala dovrà venire realizzata in conformità al progetto di cui all'art. 4 ed in accordo alle prescrizioni di cui alla D.G.P. 18/7/2000 n. 746-151363, ponendo particolare attenzione al valore del Q_{PAI} e della velocità massima della corrente.

Al fine di garantire la massima attrattività del manufatto, in fase esecutiva il concessionario è tenuto a verificare con il competente Ufficio della Città metropolitana di Torino - U.S. Tutela Flora e Fauna, la necessità di realizzazione di un invito verso la scala stessa.

In ogni caso, nell'ambito del collaudo di cui al successivo art. 14, dovrà essere realizzato sia il collaudo della funzionalità della scala allo scopo cui essa è preposta, secondo modalità da condividere con la suddetta Struttura, sia il collaudo idraulico per la verifica del rispetto dei parametri di conformità definiti nella sopra richiamata D.G.P..

E' facoltà dell'Autorità concedente, in relazione agli esiti del monitoraggio della funzionalità della scala di risalita, valutare la congruità del manufatto rispetto agli obiettivi di salvaguardia degli spostamenti dell'ittiofauna, e se del caso indicare le necessarie modifiche, che il concessionario si obbliga ad attuare a propria cura e spese.

... omissis ...

Art. 14

TERMINI PER L'INIZIO E ULTIMAZIONE DEI LAVORI

Sotto pena delle sanzioni previste dalla legge il concessionario dovrà:

1) iniziare i lavori entro mesi dodici dalla data di notifica del provvedimento di autorizzazione unica rilasciata ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003 e s.m.i., dando preavviso del giorno fissato per l'inizio, con almeno quindici giorni di anticipo, alla Direzione Risorse Idriche e Tutela dell'Atmosfera di questa Amministrazione e all'Arpa territorialmente competente; in ogni caso, a tutela dei periodi riproduttivi dell'ittiofauna, la movimentazione del materiale in alveo potrà esser attuata esclusivamente tra i mesi di Luglio e Settembre.

2) condurre a termine detti lavori entro mesi trentasei dalla data di inizio dei lavori;

Ove i suddetti termini non possano venire rispettati, per qualsivoglia motivo, il concessionario è tenuto, prima della scadenza, a presentare domanda di proroga all'Autorità concedente e al Comune che ha rilasciato il titolo abilitativo edilizio.

L'eventuale proroga di qualcuno dei termini come sopra prefissati non comporta proroga della data di decorrenza del pagamento del canone, che sarà in ogni caso dovuto con le decorrenze indicate negli articoli successivi. Ultimati i lavori, il concessionario dovrà darne immediata comunicazione all'Autorità concedente, ed inviare, sottoscritto da tecnico abilitato in relazione alla tipologia delle opere realizzate:

a) entro trenta giorni, una dichiarazione giurata di conformità delle opere eseguite al progetto approvato, contenente le caratteristiche definitive della derivazione e degli apparecchi di misura di cui al precedente art. 6;

b) entro un anno, il certificato di collaudo attestante la regolare funzionalità dei dispositivi di modulazione delle portate derivate (taratura di paratoie di presa e sfioratori, oltre che dei dispositivi di misura e registrazione delle portate e dei volumi derivati di cui al precedente art. 6) e rilasciate (taratura della paratoia di rilascio del DMV di cui al precedente art. 10), dei dispositivi di gestione del nodo idraulico presso la restituzione come da precedente art. 7, dell'opera di captazione a servizio del Consorzio Irriguo e di Miglioramento Fondiario della bealera di Rivoli, nonché del collaudo idraulico e di funzionalità della scala di risalita per l'ittiofauna di cui all'art. 11.

(... omissis ...)"